GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 19 LUGLIO — NUM. 170

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge *numero 5520, (Serie 3ª), concernente il concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reale Equipaggi* — **Regio decreto** *numero 5477, (Serie 3ª), col quale è approvata la classificazione nella 2ª categoria, e nelle classi rispettivamente indicate, degli 11 porti marittimi compresi negli elenchi annessi* — **Regio decreto** *numero 5512, (Serie 3ª), che modifica il Ruolo organico del personale dell'Amministrazione delle Carceri* — **Regio decreto** *numero 5513, (Serie 3ª), che modifica i Ruoli organici dei personali di 1ª e 2ª categoria e quello degli uscieri del Ministero degli Affari Esteri* — **Regio decreto** *numero 5514, (Serie 3ª), che conferma, per l'Esercizio finanziario finanziario 1888-89, le disposizioni, concernenti gli assegni ai Prefetti per indennità di residenza, contenute nel Regio decreto 26 giugno 1887, numero 4617, (Serie 3ª)* — **Regio decreto** *numero MMDCCCCXCIII, (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Opera Pia, instituita dal prof. Elia Lattes a Mira (Venezia), approvandone lo Statuto organico* — **Regio decreto** *numero MMDCCCCXCIV, (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale l'Asilo Infantile di Bene-Lario approvandone lo Statuto organico* — **Ministero dell'Interno:** *Disposizioni fatte nel personale dell' Amministrazione carceraria* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d' intestazioni* — *Smarrimenti di ricevute* — *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: Sedute del giorno 18 luglio 1888 — *Telegrammi dell'* **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

In foglio di Supplemento:

Ministero dei Lavori Pubblici: *Elenchi* A, B e C *dei porti marittimi classificati nella 2ª categoria, ecc., annessi al Regio decreto numero 5477 (Serie 3ª), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *odierna* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Elenco delle dichiarazioni per diritti d' autore sulle opere dell'ingegno inscritte durante il mese di maggio 1888* — **Concorsi.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5520** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Oltre a coloro che sono soggetti alla leva marittima, potrà anche essere assegnata al servizio della Regia marina militare una parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Il numero degli uomini da somministrarsi da questo contingente alla Regia marina sarà fissato con la legge annuale per la chiamata della leva di terra.

Articolo 2.

Gli uomini del contingente di 1ª categoria della leva di terra, assegnati al Corpo Reale equipaggi, vi restano ascritti fintantochè la rispettiva loro classe di leva faccia parte dell'esercito permanente.

In tempo di pace essi passano tre anni sotto le armi e gli anni rimanenti in congedo illimitato; quindi sono trasferiti alla milizia mobile e alla territoriale con la stessa loro classe di leva.

Possono però essere riammessi sotto le armi nel Corpo Reale equipaggi a norma dell'articolo 88 della legge sulla leva marittima.

Articolo 3.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere e coordinare le disposizioni della presente legge nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito che sarà pubblicato in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1888, n. 5249 (Serie 3ª).

Disposizione transitoria.

Articolo 4.

In conseguenza del disposto all'articolo 1 il contingente

di 1ª categoria sulla classe 1868 della leva di terra è aumentato di 1000 uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
Bertolè-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5477** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;

Sentiti i Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione nella 2ª categoria, e nelle classi rispettivamente indicate, degli undici porti marittimi compresi nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente Decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso ad essi Enti attribuite, come risulta dagli elenchi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.

UMBERTO

G. Saracco.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Gli Elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, si pubblicano nel foglio di supplemento, N. 170, in data d'oggi.

Il Numero **5512** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Ruolo organico del personale amministrativo delle Carceri stabilito col R. decreto 10 marzo 1887 numero 4484, (Serie 3ª);

Veduta la legge 19 giugno 1888, n. 5455, (Serie 3ª), approvante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'Esercizio finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione Carceraria il numero dei posti di Contabili, viene aumentato di quattro con decorrenza dal 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5513** *Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato dell'Interno e *ad interim* degli Affari Esteri,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Ruolo organico del personale di prima categoria del Ministero degli Affari Esteri, sono soppressi:

2 posti di Segretario di 3ª classe a L. 3000.	L. 6000.
2 posti di Vice Segretario di 1ª classe a L. 2500.	L. 5000.

Nel ruolo organico del personale degli Uscieri:

2 Commessi a L. 1500	L. 3000.
5 Capi Uscieri a L. 1400	L. 7000.
4 Uscieri a L. 1300	L. 5200.
6 Uscieri a L. 1200	L. 7200.
5 Uscieri a L. 1100	L. 5500.

Art. 2.

Sono simultaneamente creati nel Ruolo organico del personale di 2ª categoria del Ministero stesso:

1 posto di Capo Sezione di Ragioneria di 1ª classe a L. 5000.

Nel Ruolo organico del personale degli Uscieri:

3 Commessi a L. 1650	L. 4950.
5 Capi Uscieri a L. 1500	L. 7500.
4 Uscieri a L. 1350	L. 5400.
6 Uscieri a L. 1220	L. 7320.
4 Uscieri a L. 1100	L. 4400.
3 Inservienti a L. 1000	L. 3000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5514** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge colla quale venne approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'Esercizio finanziario 1888-89;

Veduto il fondo stanziato al Capitolo 19 del detto stato relativo all'indennità di residenza ai Prefetti;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1887, n. 4617, (Serie 3ª) col quale, sul fondo inscritto al Capitolo 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'Esercizio 1887-88, vennero stabiliti gli assegni per indennità di residenza alle diverse Prefetture del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute nel Nostro decreto suddetto sono confermate per l'Esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCXCIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Municipio di Mira (Venezia), di cui nella deliberazione 16 giugno 1887, per la costituzione in Ente morale dell'Opera Pia elemosiniera instituita dal professore Elia Lattes, con atto 30 maggio di quell'anno, a beneficio delle famiglie povere della frazione Mira Vecchia; per l'autorizzazione ad accettare il dono di lire 3000 costituente la dotazione della nuova Opera Pia, e per l'approvazione del relativo Statuto organico;

Vista la cennata deliberazione Municipale, approvata dalla Deputazione provinciale in seduta del 5 luglio 1887;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei Corpi morali; 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; e 20 marzo 1865 sull'Amministrazione comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera Pia come sopra instituita nel comune di Mira dal professore Elia Lattes è riconosciuta in Ente morale.

Art. 2.

Il Municipio predetto è autorizzato ad accettare il dono di lire 3000 disposto dal fondatore dell'Opera Pia, quale dotazione della medesima.

Art. 3.

È approvato lo Statuto organico della stessa Opera Pia in data 30 aprile 1888 composto di nove articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCXCIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile di Bene-Lario in provincia di Como per ottenere che l'Asilo stesso sia eretto in Ente morale e ne sia approvato il relativo Statuto organico;

Visto lo schema di esso Statuto organico compilato dal suddetto Consiglio di Amministrazione;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como 15 settembre 1887;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile di Bene-Lario è eretto in Ente morale.

Art. 2.

È approvato il relativo Statuto organico in data 1° giugno 1887 composto di sessantacinque articoli con che però nell'inciso lettera *i* dell'articolo 38 siano tolte le parole « Salvo l'osservanza del disposto degli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 » e inserite invece in continuazione dell'articolo 62. Lo Statuto stesso sarà quindi munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Nella pubblicazione del R. D. in data del 7 giugno prossimo passato, N. 5478 (Serie 3ª), fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 andante, N. 157, all'articolo 19, fu per errore stampato « L'artritide cronica *riunita* » invece di *riuscita*.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 10 giugno 1888:

Trecentese Alfredo, segretario nell'Amministrazione carceraria, nominato contabile per merito di esame nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio di lire 2500, a decorrere dal 16 giugno 1888.
Mazzotti Attilio, id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 19 giugno 1888:

Ricci Leopoldo, segretario nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a decorrere dal giorno 1° luglio 1888.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n. 879155 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 10, al nome di Parisi *Gaetano* fu Lucio, minore, sotto la patria potestà della madre Cannata Paola fu Mario, domiciliata a Mistretta (Messina), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parisi *Gaetana* fu Lucio, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 769863 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 2170 al nome di Avigdor Regina-Isabeau di Faetano, nubile, con vincolo d'usufrutto a favore di Wilhermine Maria Celeste di Fitz James, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Avigdor Marie-Henriette-Regina-Isabeau di Maria-Alberto David-Lionello, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta numero 1548 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino in data 16 novembre 1887, numero 11494 di protocollo e numero 72894 di posizione, a favore di *Perrod* Pietro fu Paolo pel deposito di un certificato del Consolidato 5 0|0, numero 743893 per l'annua rendita di L. 300, intestato allo stesso *Perrod* Pietro fu Paolo.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 num. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla restituzione del suindicato certificato al richiedente, e per esso al signor *Sciolli* Casimiro fu Carlo, delegato dal titolare, senza la esibizione della suddetta ricevuta, la quale rimane di nessun valore.

Roma, 22 giugno 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1925 rilasciata nel giorno 14 dicembre 1886 dall'Intendenza di Finanza in Genova, per il deposito fatto dal sacerdote Andrea Benvenuto, di un'assegno provvisorio n. 8737 di lire 2,51 intestato alla Chiesa Parrocchiale di S. Marco in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla conversione del predetto assegno, verrà consegnato a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza in Genova, in data del 15 maggio 1888, sotto il n. 1548 e nn. 2676 di protocollo e 24244 di posizione, pel deposito di due cartelle al portatore della complessiva rendita di lire 2,000 fatto dal signor Ottolenghi Salvatore fu Salvatore.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al detto signor Ottolenghi i titoli già resi nominativi in rendita mista a favore del medesimo, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 22 giugno 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Avviso (3ª *pubblicazione*).

E' stato presentato a questa Direzione Generale il Certificato d'inscrizione del Cons. 5 0|0 N. 784725, emesso a Roma a nome di Barresi Giuseppa fu Antonio ved. d'Isaia Gennaro, domiciliata in Napoli, della rendita di lire 210.

A tergo di detto Certificato apparisce essere stata fatta dalla titolare colla data del 17 maggio 1888 una dichiarazione autenticata dal notaio Nicola Fabricatore esercente a Napoli. Tale dichiarazione venne annullata in modo che non è più possibile di rilevare che cosa vi si contenga.

Ai termini degli art. 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870 N. 5942 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, senza che siano state significate a questa Direzione Generale opposizioni, si procederà al tramutamento di detta rendita, sì e come venne richiesto da Almerico Isaia fu Gennaro quale incaricato della titolare Barresi Giuseppa del ritiro dei nuovi titoli, in forza di altra dichiarazione del 29 maggio 1888, anche attergata al detto Certificato.

Roma, 15 giugno 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 17 ottobre 1888, in ora da determinarsi, avranno principio gli esami di concorso a 4 posti di volontariato gratuito per gli impieghi di 3ª categoria del Ministero degli Affari Esteri (Traduttori, Interpreti o Dragomanni).

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira dovranno essere presentate non più tardi del 31 agosto 1888, trascorso il qual termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal far uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana.
2. Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni nè più di 40.
3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.
4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante.
5. Attestato di avere sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulle lingue araba e turca e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua araba ed in una composizione in lingua turca e nella traduzione da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese, e da un testo italiano o francese in arabo ed in turco.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo ed in turco, e da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri in Roma (Palazzo della Consulta).

Roma, 9 luglio 1888. 1

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 18 luglio 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

***Presidenza del Presidente* BIANCHERI.**

La seduta comincia alle 10,5.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo:

« Art. 67. Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

« Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

« I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

« Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somma maggiore, saranno personalmente responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

« Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione. »

CARCANO, a nome anche dell'onorevole Bonardi, propone la soppressione di questo articolo, ritenendolo superfluo. Intende che si debbano porre certi freni, ma nota che non si deve neppure in questi esagerare.

Tutto sta a vedere, quanto ai mutui, la loro opportunità e necessità, ed i mezzi che possono essere escogitati per corrispondere alle annualità, ed anche al loro ammortamento.

L'oratore rileva infine una specie di sconcordanza tra la relazione e la dicitura dell'articolo; poichè nella relazione si accenna alla possibilità di oltrepassare quel quinto, che nell'articolo poi è rigidamente determinato.

Raccomanda le osservazioni da lui fatte all'attenzione della Commissione.

GRASSI-PASINI ritira un emendamento che avea presentato prima che venisse riformato l'articolo 66.

LACAVA, relatore, mantiene l'articolo, ritenendolo un freno indispensabile alla dilapidazione del denaro comunale.

(L'articolo 67 è approvato).

FRANCHETTI propone il seguente articolo 68 aggiuntivo:

« Quando ad un servizio obbligatorio sia provveduto in una misura eccedente ciò che è giustamente necessario, l'eccesso di spesa sarà considerato come consacrato ad una spesa facoltativa.

« In seguito a reclamo presentato da uno o più interessati, o dalla Giunta amministrativa, il Consiglio di Stato, sezione del contenzioso, deciderà se, ed in qual proporzione una spesa dichiarata obbligatoria debba considerarsi parzialmente facoltativa. »

LACAVA, relatore, non l'accetta.

FRANCHETTI lo ritira, convinto però che senza di esso ci continuerà a violare la legge.

PRESIDENTE, avendo la Commissione soppresso l'articolo 68, dà lettura del seguente articolo 69 così modificato dalla Commissione:

« Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli interdetti e gli inabilitati;

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi posseggono beni stabili, o non sono inscritti ne' ruoli di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 9;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia, o da altre aziende e corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 10;

coloro che, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

« I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. »

LAZZARO osserva che molti contribuenti, come gli impiegati ed i salariati, pagano la tassa di ricchezza mobile senza essere inscritti nei ruoli, e propone che si dica: « o non vi pagano imposta di ricchezza mobile. »

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta.

LAZZARO propone inoltre che all'articolo 160 della legge 20 marzo

1865 si sostituisca il seguente: « L'ufficio elettorale proclamerà gli eletti a consiglieri provinciali, » sottraendo la convalidazione dell'elezione dei consiglieri provinciali alla Deputazione provinciale, che ha abusato talvolta di questo potere.

In relazione a questa modificazione, propone sia modificato anche l'articolo 161 della stessa legge comunale e provinciale.

PARPAGLIA si associa alla proposta dell'onorevole Lazzaro, per porre la legge comunale in armonia con la legge elettorale politica su questo riguardo. (Rumori).

PRESIDENTE. Ma tutto questo è estraneo all'articolo che si discute!

PARPAGLIA ne ha parlato, in seguito alla proposta dell'onorevole Lazzaro.

ELIA, GIANOLIO, BUTTINI, FLORENZANO non insistono nei loro emendamenti essendo stati innestati nell'articolo della Commissione.

BALENZANO si unisce alla proposta dell'onorevole Lazzaro rimasta sospesa.

DE SIMONE propone che si cancellino le parole: « o da altre aziende o corpi morali sussidiati dalla provincia. »

MAZZIOTTI fa eguale proposta per le parole: « gli interdetti e gli inabilitati. »

COSTA propone sia soppresso il secondo comma dell'articolo.

LACAVA, relatore, dichiara che non accetta nessuno degli emendamenti presentati.

PALOMBA domanda uno schiarimento sul comma col quale si escludono da consiglieri provinciali i funzionari cui compete la vigilanza della provincia e gli impiegati dei loro uffici; e chiede che in vista di ciò debbano essere esclusi gli ufficiali del Genio civile.

LACAVA, relatore, dà spiegazioni all'onorevole Palomba.

MAZZIOTTI e DE SIMONE ritirano i loro emendamenti.

(È approvato l'articolo 69).

LAZZARO raccomanda alla Commissione di includere dove crederà meglio l'aggiunta da lui proposta.

LACAVA, relatore, accetta la proposta e la raccomandazione dell'onorevole Lazzaro.

SONNINO osserva che qualche mandamento si compone di parecchi comuni e quindi chiede quale ufficio farà il computo dei voti.

LAZZARO risponde che la proclamazione avverrà a cura dell'ufficio elettorale del comune dove risiede il pretore. (Rumori - Interruzioni).

Ma dichiara che, per evitare discussioni, ritira la sua proposta. (Bene).

SONNINO propone all'articolo 70 che il Consiglio provinciale si riunisca il primo lunedì del mese di settembre invece che del mese di agosto.

GIOLITTI, della Commissione, prega l'onorevole Sonnino di non insistere.

GUGLIELMINI presenta un emendamento per stabilire che i Consigli provinciali si debbano convocare nel mese di maggio, ma dichiara che lo abbandona al giudizio della Commissione.

RICCI VINCENZO fa eguale proposta.

LACAVA, relatore, dichiara di respingere tutti gli emendamenti.

(Si approvano gli articoli 70, 71, 72).

SONNINO propone il seguente emendamento.

« Il Consiglio provinciale sceglie fra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni. Questa elegge il suo presidente ogni anno nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti nel primo o in un secondo scrutinio, e a maggioranza relativa ove occorra un terzo scrutinio di ballottaggio. »

BORGATTA svolge il seguente emendamento:

« *All'unico comma della Commissione aggiungere i seguenti*:

« I membri della Deputazione sono, oltre il presidente, in numero di *otto* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti.

« Di *sei* in quelle di oltre 300,000;

« Di *quattro* nelle altre.

« Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *due* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti. »

BALENZANO chiede che il rinnovamento della Deputazione provinciale debba avvenire ogni due anni; e che siano definitive le attribuzioni del presidente della Deputazione stessa. Invoca anche più efficaci disposizioni in quanto si riferisce alla responsabilità.

LACAVA, relatore. Crede che gli argomenti addotti dall'onorevole Balenzano non rispondano al concetto dell'articolo che si discute, e gli fa pure osservare avere egli ripetuto molte volte che la presente legge non distrugge l'antica nella parte dove non ha disposizioni contrarie ad essa. Prega l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento, perchè crede conveniente che il presidente della deputazione debba essere eletto da tutti i consiglieri provinciali; prega infine anche l'onorevole Borgatta di ritirare il suo emendamento.

BORGATTA ritira il suo ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio, accoglie gli argomenti addotti dall'onorevole relatore, però a chiarire meglio il concetto dell'articolo propone la seguente aggiunta:

« Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima. »

BALENZANO insiste, dimostrando gl'inconvenienti che verranno dall'articolo così come è accettato dalla Commissione, e propone che la Deputazione provinciale si elegga per metà ogni anno, e non si rinnovi tutti gli anni.

LACAVA, relatore, dichiara che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Balenzano, nei seguenti termini: « La deputazione sarà rinnovata per metà ogni anno. »

Questa aggiunta potrà precedere quella proposta dal Ministero.

PRESIDENTE legge l'articolo con le due aggiunte e lo mette ai voti.

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 74.

« Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento nei modi stabiliti dall'art. 53. »

CAVALLOTTI rinunzia a svolgere il suo emendamento soppressivo, anzi lo ritira.

(È approvato l'articolo 74)

PRESIDENTE legge l'articolo 75:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettono atti della natura di quelli cui si riferisce l'articolo 60. »

GIANOLIO svolge il suo emendamento col quale si sopprime l'articolo 75, e che era anche firmato dagli onorevoli Cibrario, Palberti e Vayra.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che non può accettare l'emendamento soppressivo proposto da alcuni deputati. Dice che nell'articolo in discussione non si tratta di mettere sotto tutela le provincie, sibbene i loro amministratori.

Non è la provincia che così si mette sotto tutela; si stabilisce una vigilanza sui suoi amministratori dagli errori possibili dei quali occorre garentirsi.

Anche in Inghilterra il Dipartimento del Governo locale esercita una attiva e vigilante sorveglianza sulle amministrazioni locali, eppure l'Inghilterra è il paese delle autonomie.

È un grande interesse di Stato che i comuni e le provincie siano bene amministrate; il Governo non può quindi acconsentire che sia soppresso l'articolo 75, che stabilisce una efficace garanzia di buona amministrazione.

LACAVA, relatore, si unisce alle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

LAZZARO crede che assoggettando gli atti dei Consigli provinciali alla approvazione della Giunta amministrativa, si stabilisce una vera tutela, non si esercita soltanto sorveglianza.

CRISPI, presidente del Consiglio, insiste nelle spiegazioni che aveva già date.

(Messo a partito l'articolo 75 è approvato).

CRISPI, presidente del Consiglio. Il Governo si riserva di presentare una legge sui tributi locali; sarà quella la sede opportuna per le disposizioni degli articoli 76 e seguenti, che riguardano i ratizzi.

LACAVA, relatore, accetta la proposta del presidente del Consiglio, che siano soppressi gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81.

PRESIDENTE dichiara che la discussione continuerà nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11.50.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro dell'interno che invita la Camera a farsi rappresentare ai funebri per la memoria di S. M. il Re Carlo Alberto. Delega i deputati della provincia, presieduti dal vice presidente Villa.

Annunzia quindi un invito del sindaco di Avezzano e del delegato regio di Sulmona per l'inaugurazione di quella ferrovia.

Prega i deputati che volessero assistervi a darsi in nota.

PERUZZI presenta la relazione sul disegno di legge per convertire in legge il Regio decreto costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE pone in discussione il seguente articolo:

« Art. 82. Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamanto degli interessi.

« Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più anni successivi con o senza interesse.

« Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

« Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, o con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

« Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

MARCORA crede che sia inutile l'ultimo capoverso; e che includa una contraddizione con le deliberazioni prese ieri. Non fa però proposta.

GIOLITTI, della Commissione, risponde che la Commissione ha preso in esame la questione, ed esclusa la contraddizione ha riconosciuto l'utilità dal capoverso.

CUCCHI L. crede che anderebbe omessa o chiarita la espressione limitativa compresa nel penultimo capoverso, cioè le parole *nel territorio della provincia.*

GIOLITTI, della Commissione, risponde che pure di questa limitazione la Commissione ha dovuto riconoscere la necessità.

CEFALY chiede che l'articolo sia votato per divisione.

(È approvato nella prima e nella seconda parte).

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo:

« Art. 83. Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, dei prefetti e sotto-prefetti;

b) le spese ordinate dal Regio decreto 6 dicembre 1865, num. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, num. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato *B*, sulla pubblica sicurezza relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei Reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'articolo 174 della vigente legge n° 13.

FRANCESCHINI svolge il seguente emendamento:

« Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal *1° gennaio 1890.* »

CRISPI, ministro dell'interno, risponde che risolverà la questione con la legge sui tributi locali.

ZUCCONI domanda spiegazioni circa le spese di casermaggio. Crede che dovrebbe aggiungervisi la parola *caserme.*

LACAVA, relatore, risponde che nella parola *casermaggio* è compreso tutto.

FRANCESCHINI, soddisfatto della risposta del ministro, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo:

« Art. 84. Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi. »

VACCHELLI crede che le disposizioni di questo articolo nuocciano alle amministrazioni locali in tempo di elezioni. È favorevole alla incompatibilità, ma vorrebbe modificato, o tolto, il limite indicato sulla fine dell'articolo.

COSTA ALESSANDRO chiede che l'incompatibilità sia estesa anche alla funzione di assessore municipale con quella di deputato.

GIOLITTI, della Commissione, risponde che la Commissione ha voluto conservare le incompatibilità quali sono, salvo quella di presidente del Consiglio provinciale e presidente della Deputazione provinciale.

Dà quindi ragione del limite di tempo, al quale avrebbe fatto obiezione l'onorevole Vacchelli. È necessario che un periodo di tempo passi fra la cessazione delle funzioni di sindaco, ad esempio, e il principio di quelle di deputato.

DI SAN DONATO approva il lasso di tempo; anzi sarebbe disposto a portarlo ad un anno.

GIOLITTI, della Commissione, ringrazia dell'appoggio dato, l'onorevole Di San Donato; ma crede che il limite di sei mesi basti.

(Non è approvato l'emendamento proposto dall'onorevole Alessandro Costa, e si approva quindi l'articolo quale è).

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per Convenzione di un servizio postale tra Brindisi, Corfù e Patrasso.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di legge per trattamento di pensione per impiegati ora dipendenti dal suo Ministero, e che prima dipendevano da amministrazioni comunali e provinciali.

DI SAN DONATO propone un articolo aggiuntivo col quale le incompatibilità indicate nell'articolo 84 si estenderebbero ai senatori.

Ritiene questa essere questione di giustizia distributiva ed anche di rispetto ai due rami del Parlamento.

LACAVA, relatore, risponde che la Commissione non può accettare questa proposta, poichè qui non si tratta della gravissima questione delle incompatibilità, ma di applicare quelle esistenti.

DI SAN DONATO vorrebbe udire a questo proposito l'opinione del presidente del Consiglio.

CRISPI, ministro dell'interno, riconosce essere questa questione gravissima.

E' un fatto che il deputato avendo missione temporanea, è esposto al giudizio degli elettori, mentre ciò non succede per i senatori. Crede quindi che la materia debba studiarsi e seriamente e positivamente.

Non si può improvvisare una decisione sopra cosa che include anche questione di delicatezza. Non spetta, per convenienza, alla Camera di prendere questa iniziativa. La questione delle incompatibilità dovrà essere risolta con legge speciale.

DI SAN DONATO, soddisfatto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, ritira la sua proposta.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 85 così concepito:

« I consiglieri che non intervengono ad una sessione senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

« Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

« La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

« Il prefetto nè può promuovere la decadenza e la sostituzione ».

LEVI vorrebbe che nel secondo capoverso fossero compresi i membri della Giunta amministrativa perchè, sebbene retribuiti, essi possono preferire di non prender parte ai lavori della Giunta stessa.

SONNINO, non approvando il primo capoverso dell'articolo, che considera una minaccia per le minoranze, chiede che si proceda alla votazione per divisione.

GUICCIARDINI approva lo spirito che informa la disposizione; ma teme che in pratica essa possa dar luogo ad arbitrii ed a soprusi per parte delle maggioranze e quindi desidera che ne sia ristretta l'applicazione limitando le mancanze alle *sessioni ordinarie*.

LUPORINI propone che la decadenza non si pronunci se non nel caso in cui la sessione abbia durato non meno di due sedute, oppure quando l'assenza abbia durato almeno due sedute consecutive.

QUATTROCCHI propone invece che l'assenza non determini la decadenza se non quando abbia durato almeno cinque sedute.

CARNAZZA-AMARI si unisce alle considerazioni dei precedenti oratori chiedendo però che sia accertata l'assenza per dieci tornate.

LACAVA, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Guicciardini; non quelli degli onorevoli Quattrocchi, Luporini e Carnazza Amari perchè contro i colpi di maggioranza c'è sempre luogo a reclamo; nè quello dell'onorevole Levi, perchè nella Giunta amministrativa la mancanza di un membro effettivo è riparata dal supplente.

SONNINO persiste nel ritenere molto grave abbandonare alle maggioranze il giudizio sulla ragione di assenza di un membro della minoranza. Osserva poi che questa disposizione è grave anche perchè esclude le illustrazioni del paese da quegli uffici che sono ad esse conferiti a titolo di onore.

LUPORINI nota che bene spesso le sessioni ordinarie dei Consigli provinciali durano un giorno solo (Vivi rumori) e che quindi per una sola mancanza si pronuncierebbe la decadenza.

LEVI insiste nelle sue considerazioni e le concreta in un emendamento.

ERCOLE nota che la disposizione non è nuova, ma è già nella legge per quanto concerne le deputazioni provinciali; tanto è vero che ha dato luogo ad un vivo incidente nella Camera molti anni addietro, essendo il deputato Mellana stato dichiarato decaduto da deputato provinciale dal prefetto di Alessandria; ma vorrebbe che fosse ammesso almeno il congedo.

LACAVA, relatore. Ma il congedo è uno dei motivi di giustificazione. Accetta però che si aggiunga che l'assenza debba essere per la *intera sessione ordinaria.*

CUCCHI LUIGI propone che si tolga la facoltà al prefetto di provvedere alla sostituzione.

LACAVA, relatore, acconsente.

TROMPEO propone che l'ultimo capoverso sia modificato così:

« Il prefetto ne deve promuovere la decadenza » senza di che la disposizione riescirebbe vana e potrebbe sopprimersi.

RINALDI ANTONIO non comprende i timori cui ha dato luogo questa disposizione; giacchè rimane sempre aperto l'adito al reclamo.

LUPORINI, QUATTROCCHI e CARNAZZA-AMARI ritirano le loro proposte.

(La Camera approva l'articolo con gli emendamenti accettati dalla Commissione, respingendo quello dell'onorevole Levi).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo 86:

« Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

« La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

« Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

« Si deliberano parimente in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni. »

CAVALLOTTI, anche a nome degli onorevoli Maffi ed Armirotti, propone che le sedute dei Consigli comunali e provinciali sieno dichiarate pubbliche senza nessuna limitazione; per non lasciare in balìa delle maggioranze il sindacato della pubblicità proprio quando questo sindacato è più necessario.

LUCHINI ODOARDO e MUSSI chiedono che nel terzo capoverso si aggiunga anche la nomina del presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio. Si è già provveduto.

LACAVA, relatore, non crede si possa, senza ledere la libertà e l'indipendenza del voto, ammettere che segua pubblicamente la discussione di materie personali Ed anche fuori di queste vi hanno materie nelle quale è prudente evitare la pubblicità.

Dichiara poi di modificare il terzo capoverso per modo che si debbano fare in seduta pubblica anche le nomine del presidente del Consiglio, e dei membri elettivi della Giunta provinciale.

(Si approva l'articolo 86).

LACAVA, relatore, dice che all'articolo 87 si debbono sopprimere le parole: « a senso dell'articolo 70. »

(Si approva l'articolo 87, con una modificazione proposta dall'onorevole Chiaves).

PATERNOSTRO propone il seguente emendamento all'articolo 88:

« 3° *aggiungere*: od accompagnato da voto deliberativo del Consiglio di Stato, il quale dovrà esaminare le opposizioni dei Consigli alla proposta di scioglimento. »

ERCOLE svolge i seguenti emendamenti:

« Le elezioni per la ricostituzione del Consiglio, ove non sia stabilito un termine più breve, hanno luogo di pieno diritto nella prima domenica successiva al novantesimo giorno dalla data del decreto di scioglimento. »

E poi:

« Lo scioglimento è pronunciato, previo parere del Consiglio di Stato, per decreto Reale, il quale deve essere preceduto ecc. (Come segue).

Infine:

« *Dopo le parole*: un elenco dei decreti, *si aggiungano le parole*: contenenti i motivi. »

Raccomanda poi che i commissarii Regii non possano essere mai scelti nel personale delle prefetture.

MARTINI FERDINANDO prega l'onorevole Paternostro di non insistere nel suo emendamento, e in ogni modo prega la Camera di non approvarlo. Se fosse approvato, dichiara che voterebbe contro la legge.

TORRACA svolge il seguente emendamento:

« Lo scioglimento del Consiglio è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione *indicante gli atti che provocarono lo scioglimento, e i nomi degli amministratori responsabili degli atti medesimi.*

« *Gli amministratori responsabili della mala amministrazione per la quale è decretato lo scioglimento, non sono rieleggibili per 5 anni, salvo le disposizioni dell'articolo 90.* »

CRISPI, presidente del Consiglio, non accetta emendamenti all'articolo, perchè alcuni renderebbero impossibile l'azione del Governo, e altri costituirebbero una menomazione della sovranità popolare.

PATERNOSTRO, TORRACA e ERCOLE ritirano le loro proposte.

(E' approvato l'articolo 88).

ERCOLE propone la seguente aggiunta:

« La spesa del commissario straordinario e della Commissione, è a carico delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali. »

LACAVA, relatore, non accetta.

(Si approva l'articolo 89).

PELLEGRINI all'articolo 90, propone la seguente aggiunta:

« Le controversie di cui nella seconda parte dell'articolo presente, saranno deferite alla Giunta provinciale amministrativa. » Domanda in ogni modo, schiarimenti al Governo ed alla Commissione, poichè non comprende una responsabilità del mandatarii all'infuori dei termini stabiliti dal Codice civile. (Approvazioni).

GUGLIELMINI presenta la seguente proposta:

« Prescrivere che al conto finanziario si unisse quello patrimoniale, dal quale risultassero gli aumenti e le diminuzioni verificatesi nel patrimonio. »

CAMPI dice che, sorgendo le controversie cui accennava l'onorevole Pellegrini, debbono decidere i tribunali ordinari.

CRISPI, presidente del Consiglio, osserva che al concetto della responsabilità e del risarcimento, provvede l'articolo 1151 del Codice civile; e che quindi non è necessaria alcuna aggiunta all'articolo. Non accetta emendamenti, e prega la Camera di votare l'articolo come è proposto. (Bene).

CALVI domanda se i terzi a cui siano state ordinate opere non autorizzate, abbiano o no, azione contro i comuni, salvo a questi il diritto di rivalsa verso gli amministratori responsabili.

LACAVA, relatore, risponde all'onorevole Calvi che il suo dubbio è già risoluto dall'articolo 62 del disegno di legge.

(La Camera respinge l'aggiunta dell'onorevole Pellegrini, e approva l'articolo 90).

GUGLIELMINI, all'articolo 91, propone la seguente aggiunta:

« Che i conti dei tesorieri comunali e provinciali siano discussi dal Consiglio di prefettura su relazione del ragioniere della prefettura. »

LACAVA, relatore, non accetta questa proposta.

(E' approvato l'articolo 91 concordato fra il Governo e la Commissione; si approva anche l'articolo 92).

LACAVA, relatore, avverte che l'articolo 94 deve diventare 93 e viceversa.

SONNINO, all'articolo 94, svolge il seguente emendamento:

« *Nel 2. capoverso, alle parole*: « sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, ecc. » *sostituire*: « sull'istanza almeno di due terzi degli elettori spettanti a quella frazione, ecc. »

TOSCANELLI dichiara di non intendere il significato dell'azione pubblica stabilita con questo articolo, e domanda schiarimenti in proposito.

LACAVA, relatore, prega l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento.

(È respinta la proposta dell'on. Sonnino; si approva l'art. 94).

FAGIUOLI, a nome anche degli onorevoli Vendramini, Badaloni, Pascolato, Guglielmi, Chiaradia, Di Broglio, Mel, Andolfato, Marzin, D'Arco, Moneta, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e non insiste in un suo emendamento

MARIN si associa a queste dichiarazioni.

(Si approva l'articolo 94).

CRISPI, presidente del Consiglio, (Segni di attenzione) parlando dell'articolo 95, cita un articolo della legge di pubblica sicurezza attualmente in vigore per il quale è autorizzata la mendicità. Dice che quest'articolo è un avanzo di tempi meno felici, e che nella nuova legge di pubblica sicurezza sarà abrogato. Però bisogna provvedere al soccorso degli invalidi, ad ogni modo però crede che la questione possa rimandarsi a quando si discuterà la nuova legge di pubblica sicurezza, perciò ritira per ora l'articolo. (Approvazioni).

TOSCANELLI prega il presidente del Consiglio di preoccuparsi della sorte dell'infanzia abbandonata e di coloro, che abili al lavoro, ne restano costantemente privi una parte dell'anno.

COCCAPIELLER parla della sorte dei veterani e di quella delle persone inabili al lavoro, spera che sabato venturo o meglio al riaprirsi della Camera si vorrà essa occupare di quest'importantissima questione. Spera che non si vedranno più degli uomini vestiti della camicia rossa limosinare per le strade. Se ne appella al cuore dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE invita la Commissione a riferire sull'articolo 22, che era stato ad essa rimandato.

LACAVA, relatore, dice che l'articolo è stato così emendato:

« Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

« Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero eguale ai 4 quinti dei consiglieri da eleggere.

« Qualora questo numero di 4 quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

« L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

« Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare. »

Sostiene la nuova forma dicendo che la Camera ha già in diversi articoli mostrato la necessità di garantire le minoranze, ed a questo principio si ispira l'articolo così come è redatto.

LAZZARO sostiene la pregiudiziale dicendo che appunto perchè le minoranze sono state abbastanza guarentite non bisogna accordare loro nuovi privilegi.

TORRACA e GENALA combattono la pregiudiziale mostrando come la nuova redazione dell'articolo sia necessaria per l'economia della legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che il Ministero si astiene di votare sulla pregiudiziale e lascia la Camera libera di votare come essa crede.

BACCARINI crede che non si possa mettere la pregiudiziale sopra un emendamento ad un articolo della legge.

LAZZARO sostiene il diritto che ha la Camera di porre la pregiudiziale.

ROUX combatte la pregiudiziale.

PRESIDENTE la pone ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta).

GENALA parla sul nuovo articolo come è redatto dalla Commissione, riconosce che la nuova dizione dell'articolo non è in tutte le parti perfetta, però ha per sè i precedenti legislativi e grandi ragioni di utilità politica e morale, e quindi confida che la Camera lo vorrà accettare.

Loda che il presidente del Consiglio abbia dichiarato di astenersi dalla presente discussione e fa rilevare la differenza, che vi è in questa quistione fra le elezioni politiche e le amministrative. Dice che non è valida la garanzia dei due terzi dei voti, richiesta da diversi articoli della presente legge se non si dà modo alle minoranze di entrare nei Consigli comunali. Senza che le minoranze siano rappresentate, non vi può essere discussione, e senza discussione si perdono molti dei vantaggi del sistema rappresentativo.

Cita l'esempio di Milano, dove i partiti sono così divisi, che 10,000 elettori stanno da una parte, 7,000 dall'altra, ora non sarebbe nè giusto nè equo, che quei settemila restassero senza rappresentanza nel Consiglio comunale.

Spera che la Camera rendendo omaggio alla giustizia ed all'equità vorrà approvare le proposte della Commissione. (Approvazioni).

CAVALLOTTI desidera di confutare alcune asserzioni dell'onorevole Genala. Sa che la rappresentanza delle minoranze esiste nelle elezioni politiche, ma appunto perchè questa istituzione ha fatto mala prova nella vita politica, non la vorrebbe introdotta in quella amministrativa.

Là dove la minoranza rappresenta dei veri interessi del comune essa troverà sempre il modo di farsi strada. L'esempio di Milano addotto dall'onorevole Genala si ritorce contro di lui, perchè malgrado l'in-

transigenza della maggioranza, che domina a Milano, la minoranza è rappresentata nel Consiglio comunale. È impossibile che si escludano dalla rappresentanza le varie classi sociali, che hanno una grande importanza in un paese. Crede che giovi educare il paese in modo che le maggioranze sentano il dovere ed il diritto di essere tali.

Le maggioranze che abusano del loro diritto sono sempre le prime a pentirsene, e la punizione che naturalmente risentono per avere abusato del loro potere, val meglio di qualunque disposizione legislativa che ne limiti le attribuzioni. (Approvazioni).

BACCARINI crede che la questione perda d'importanza dopo che per circa seimila comuni si è conservata la nomina Regia del sindaco e dopo tante altre garanzie stabilite nella legge.

Ad ogni modo sarebbe disposto a dare il suo voto se la Commissione sapesse eliminare alcuni inconvenienti pratici, che trovansi nella dizione dell'articolo.

Per esempio, nei piccoli comuni potrebbe darsi benissimo che tutti votassero ad un modo, e quindi sarebbe impossibile determinare chi siano i rappresentanti della minoranza. (Commenti).

Non aggiungerà altro, dichiara solo che voterà questo articolo se la Commissione lo modificherà in modo da togliere i diversi inconvenienti che in esso si riscontrano.

Voci. Chiusura! chiusura!

MARCORA si oppone alla chiusura parendogli che la questione meriti di essere più largamente discussa. E' necessario ancora esaminare da un punto di vista pratico, gli effetti politici ed amministrativi di questo articolo.

CRISPI, presidente del Consiglio, è personalmente contrario a questo articolo e farà qualche osservazione.

I Consigli comunali si rinnovano per un quinto ogni anno. Supponendo che dopo le elezioni generali il quinto estratto appartenga tutto alla maggioranza, nelle elezioni parziali la minoranza acquisterebbe altri seggi, e se questo avvenisse negli anni successivi la minoranza potrebbe essere notevolmente rinforzata. (Vivissime approvazioni).

Ora questo potrebbe costituire un pericolo grave; e per intenderlo basta pensare a Roma.

Invita l'onor. Genala, del quale riconosce il patriottismo, a tener conto di queste considerazioni politiche, che sono molto gravi, ed a non insistere. (Approvazioni vivissime).

Del resto egli come ha promesso se ne rimette alla Camera. (Approvazioni).

GENALA ringrazia il presidente del Consiglio delle parole cortesi che gli ha rivolto; e se egli non fosse un antico e convinto fautore della rappresentanza delle minoranze, non avrebbe difficoltà a ritirare la proposta.

Il ragionamento sulle probabilità che ha fatto il presidente del Consiglio.... (Rumori — Voci: Ai voti! ai voti! Parli!) non gli pare molto fondato.

La legge non deve preoccuparsi di ipotesi così poco probabili e tanto strane. Le maggioranze saranno sempre maggioranze. (Vivissimi rumori).

Ad ogni modo i nomi degli appartenenti alla maggioranza, potrebbero essere imbussolati a parte da quelli della minoranza. (Rumori).

Risponde ad alcune osservazioni dell'onor. Cavallotti, e gli dice quali deputati nella città di Milano abbiano rappresentato la minoranza.

Ripete che è questione di giustizia e non di partito. (Bene! Bravo! — Applausi a destra).

Voci. Chiusura! chiusura!

(Posta ai voti la chiusura è approvata).

CAVALLOTTI per fatto personale rettifica alcune opinioni che gli furono attribuite nell'onor. Genala. (Approvazioni a sinistra, rumori a destra).

PANTANO anche a nome dei deputati Ferrari Ettore e Badaloni dà ragione di questo emandamento:

« *In sostituzione del 1° periodo del 1° comma:*

« Ciascun elettore ha diritto:

« di iscrivere nella scheda tanti nomi quanti corrispondono ai 4/5 dei consiglieri da eleggersi. »

Trova troppo restrittiva la proposta della Commissione, che esclude dal beneficio della rappresentanza delle minoranze più che 7000 comuni. Col suo emendamento invece soltanto 3000 ne sarebbero esclusi. Fa osservare che più che nelle grandi città, nei piccoli centri potrà essere veramente benefica l'istituzione della rappresentanza delle minoranze.

TORRACA, DELLA ROCCA, SONNINO PAPA e CARNAZZA-AMARI rinunziano a svolgere i loro emendamenti.

DI BREGANZE dà ragione di questo emendamento:

« Il sottoscritto propone il seguente emendamento all'articolo 22 della Commissione:

« Ciascun elettore ha il diritto di votare soltanto per i quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere quando questo sia almeno di cinque.

« Quando il numero dei consiglieri da eleggere sia minore di cinque, ciascun elettore dovrà lasciare un nome in bianco nella scheda. »

PANTANO ritira il suo emendamento, poichè non spera che sarà approvato, ma domanda spiegazioni all'onorevole relatore.

LACAVA, relatore, dà le spiegazioni richieste, dimostrando come il diritto dei piccoli comuni sia riconosciuto nelle elezioni generali.

DI BREGANZE ritira la sua proposta protestando che non voterà quella della Commissione.

PRESIDENTE mette a partito la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Baccarini al 1° comma:

« La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata. »

(Dopo prova e controprova, è approvata).

BACCARINI dichiara che si asterrà dal voto sull'articolo della Commissione.

ADAMOLI, segretario, legge l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE annunzia che su questo articolo hanno chiesto l'appello nominale gli onorevoli: Oliverio, De Simone, Galli, Novelli, Cavallotti, Caterini, Bufardeci, Petronio, Sprovieri, Grossi, Marcora, Coccapieller, Cafiero, Curati, Ferrari.

Si proceda alla chiama.

Chi approva risponderà *sì*, chi non approva *no*.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama:

Risposero: *sì.*

Adamoli — Agliardi — Amadei — Angeloni — Anzani — Araldi — Arbib — Armirotti — Arnaboldi — Aventi.

Badini — Balenzano — Balestra — Barsanti — Basteris — Benedini — Bianchi — Bobbio — Bonasi — Boneschi — Borromeo — Bottini Enrico — Briganti-Bellini — Bruschettini — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Campi — Capoduro — Carcani Fabio — Carnazza-Amari — Carrozzini — Casati — Cavalieri — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiaradia — Chiaves — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Comini — Compans — Correale — Cuccia — Curcio — Curioni.

D'Ayala Valva — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Mari — De Pazzi — De Renzi — Di Baucina — Di Broglio — Di Marzo — Di Pisa — Dobelli.

Ercole.

Fagiuoli — Fani — Florenzano — Fornaciari — Fortunato — Franchetti.

Gabelli Aristide — Garavetti — Genala — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Gorio — Guglielmi — Guglielmini — Guicciardini.

Imperatrice — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lazzarini — Levi — Lioy — Lucca — Luchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Lunghini — Luporini.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Massabò — Maurogònato — Mel — Menotti — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mordini — Morra,

Nicolosi.
Orsini-Baroni.
Pais-Serra — Palizzolo — Pandolfi — Panunzio — Papa — Papadopoli — Pascolato — Peirano — Pelagatti — Pellegri — Penserini — Perroni-Paladini — Peruzzi — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pullè
Quartieri — Quattrocchi.
Raggio — Randaccio — Ricci Vincenzo — Rinaldi Antonio — Riola — Romanin Jacur — Roncalli — Roux — Rubini.
Sagarriga — Sani — Sannia — Santi — Sanvitale — Saporito — Serena — Sigismondi — Silvestri — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Suardo.
Tegas — Tenani — Testa — Teti — Toaldi — Tondi — Torraca Toscanelli.
Vaccaj — Vacchelli — Velini — Vendemini — Vendramini — Vigoni.
Zucconi.

Risposero: *no.*

Alario — Andolfato.
Basetti — Berio — Bertana — Bertolotti — Borgatta — Borgnini — Borrelli — Branca — Bufardeci.
Cafiero — Calvi — Canzi — Carcano Paolo — Castoldi — Caterini — Cavalletto — Cavallotti — Chiapusso — Chiara — Cibrario — Coccapieller — Cocozza — Colaianni — Costa Andrea — Costanini — Cucchi Francesco — Curati.
De Cristofaro — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Della Valle — De Riseis — De Rolland — De Simone — Di Belgioioso — Di Breganze — Diligenti — Di San Donato — Di San Giuseppe.
Ella — Episcopo.
Fabrizi — Faldella — Falsone — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri Enrico — Figlia — Finocchiaro Aprile — Florena — Flauti — Fortis — Franceschini — Franzi — Frola — Fulci.
Galimberti — Galli — Gallotti — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gentili — Geymet — Giudici Giuseppe — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grossi.
Lanzara — Lazzaro — Levanti — Lorenzini — Lovito.
Magnati — Majocchi — Maldini — Maranca Antinori — Marcora — Marin — Mazza — Mazziotti — Mazzoleni — Mellusi — Moneta — Morelli — Morini — Moscatelli — Mussi.
Narducci — Nasi — Nocito — Novelli.
Oliverio.
Palberti — Palomba — Panizza — Pantano — Parpaglia — Pasquali — Passerini — Paternostro — Pavesi — Pavoni — Pellegrini — Pelloux — Petroni — Petronio — Peyrot — Pierotti — Plutino — Puglia — Pugliese Giannone.
Reale.
Sacchi — Salaris — Sanguinetti — Scarselli — Simeoni — Sprovieri.
Tabacchi — Tajani — Tedeschi — Tomassi — Tortarolo — Toscano — Trompeo — Turi.
Valle — Vigna.
Zainy — Zanolini — Zeppa — Zuccaro.

Astenuti.

Badaloni — Baglioni — Boselli — Brin.
Cagnola — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi.
Ferrari Ettore
Grimaldi.
Siacci.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione.

Risposero *sì*	173
Risposero *no*.	136
Astenuti	11

(La Camera approva l'articolo 22).

PRESIDENTE propone che domani si tenga una seduta antimeridiana per discutere alcuni disegni di legge.

SUARDO propone che domani pure nella seduta mattutina si discuta il disegno di legge dei dazi sui prodotti chimici.

(È così stabilito)

La seduta termina alle ore 8,05.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PALERMO, 18 — Sono giunte le corazzate *Numancia* e *Castiglia*, della squadra spagnuola, provenienti da Barcellona.

PALERMO, 18. — La squadra spagnuola ha scambiato i saluti d'uso.

Il municipio e la cittadinanza preparano festeggiamenti in onore della squadra.

NAPOLI, 18. — Da Massaua è arrivato lo *Scrivia*, con il tenente colonello Luciano, 420 militari e trenta borghesi.

SPEZIA, 18. — All'alba di stamane sono principiate le ostilità, annunziate da un ordine della capitaneria del porto, che prescrive le norme da tenersi dalle navi mercantili, considerandosi la piazza in stato d'assedio.

MADRID, 18. — In seguito all'applicazione della nuova legge sugli *alcools*, scoppiarono disordini a Tarragona. Quando gli impiegati della finanza vollero cominciare le operazioni, preceduti da sei gendarmi a cavallo e da venti uomini di fanteria, la folla eccitata li ingiuriò e gettò pietre contro di loro. Parecchi impiegati rimasero feriti. La scorta, quantunque rinforzata raggiunse a stento l'ufficio della finanza ove dovette rimanere durante tutta la giornata.

PARIGI, 18. — Il presidente della Repubblica, Carnot, è partito pel Delfinato. Nessun incidente. Il presidente del Consiglio, Floquet, ed il ministro dell'Istruzione pubblica, Lockroy, lo raggiungeranno domani.

PARIGI, 18. — Dispacci da Laroche e da Montereau annunziano che il presidente della Repubblica, Carnot, fu accolto simpaticamente dalle popolazioni al suo passaggio per quelle stazioni.

PARIGI, 18 — Il ministro d'Haiti a Parigi ricevette un dispaccio che conferma essere scoppiata uno sommossa a Porto-Principe il 4 corr., che fu repressa. L'ordine è ristabilito.

WASHINGTON, 18 — Il governo degli Stati Uniti ricevette informazione d'una rivoluzione scoppiata nella Repubblica di Venezuela. Il governo degli Stati Uniti sorveglia tranquillamente gli avvenimenti, ma nulla scorge ancora nella situazione che giustifichi il suo intervento.

LONDRA, 18 — Le comunicazioni fra l'Europa e l'Australia sono ristabilite.

NEW-YORK, 18. — Il vapore tedesco *Fulda* affondò presso i banchi di Terranova un battello da pesca che si crede sia francese.

CHICAGO, 18. — La polizia, visitando una casa sospetta, trovò dodici bombe di dinamite. Si fecero tre arresti.

Il Commissario di polizia, Bonfield, dichiarò che la cospirazione era formata da molto tempo e doveva passare immediatamente all'azione. Una ventina di uomini risoluti dovevano distruggere, di sera, le case dei giudici Gary e Grimmel e delle altre persone che presero parte al processo contro gli anarchici giustiziati.

Secondo altre notizie, i cospiratori dovevano pure distruggere il palazzo dei tribunali ed altri pubblici edifici.

CHICAGO, 18. — Il commissario di polizia, Bonfield, dichiarò che si avrebbe torto di supporre che gli arresti operati ieri siano indizio di una vasta cospirazione appoggiata da persone serie. Nessun monumento pubblico fu distrutto ed i venti individui compromessi nel complotto sono tutti pregiudicati.

Secondo il *Chicago-Daily-News* sarebbe provato che venti libbre di dinamite furono distribuite agli anarchici il 3 giugno. La polizia trovò la maggior parte della detta dinamite presso i membri dell'Unione centrale operaia.

PARIGI, 18 — Il bollettino sulla salute del generale Boulanger dice: « Lo stato locale continua ad essere soddisfacente. Lo stato del polmone non si è aggravato. Iersera ebbe un'accesso di febbre moderato. »

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 18 luglio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 17½	97 17½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	98 65	98 65	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	793 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1154 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	671 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	432 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	243 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1495 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1195 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	458 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	296 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Detto Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2½	Francia	90 g.	»	»	99 67½
	Parigi	chèques	»	»	100 35
2½	Londra	90 g.	»	»	25 22
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione . . . . 28 luglio
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 25, 97 22½ fine corr.

Az. Banca di Roma 694, 695, 696, 696 50, 697 fine corr.

Az. Banca Indust. e Comm. 585, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1899 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1072, 1071, 1070, 1059, 1058 fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 317, 317 50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 17 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 312
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 142.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 770.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE